



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il **Tribunale di Caltanissetta**, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. avente ad oggetto:

<<**riconoscimento della cittadinanza italiana**>> promossa

DA

[REDACTED], nato a [REDACTED] (U.S.A.) il [REDACTED]

e residente a [REDACTED]

(U.S.A.), C.F.: [REDACTED]

rappresentato e difeso **dall'Avv. Salvatore Aprigliano**, presso il cui studio a Milano, Via Fabio Filzi n. 41, è pure elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

-RICORRENTE-

CONTRO

Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Ministro p.t., C.F. 97149560589, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.



Con l'intervento del Pubblico Ministero

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza *iure sanguinis* da

[REDACTED], cittadina italiana, nata a [REDACTED].

Sposatasi in Italia, emigrava negli U.S.A. dove trascorrevva la propria vita, assumendo, all'arrivo negli Stati Uniti d'America, il cognome Augusta (cfr. il certificato di naturalizzazione in atti), anche generando prole, per poi naturalizzarsi cittadina americana nel 1954.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio sostenendo che, in applicazione dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 e previa verifica della regolarità della documentazione depositata, il ricorso poteva essere accolto, con compensazione delle spese di lite come conseguenza della propria sostanziale non opposizione alla domanda.

All'esito dell'udienza del **10.7.2024**, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n. 555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis* e lo *status* di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.

[REDACTED]



[REDACTED]

Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “*ottenuto la cittadinanza in paese estero*”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione *iure sanguinis* ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento



generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello *status* per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).

[REDACTED]

Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la *ratio* del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione; diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo *ius loci* - vale a dire la quasi totalità dei Paesi del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.

Orbene, **la linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta**



corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, prima di averla trasmessa, interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità e debitamente apostillati.

Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua un evento occorso in epoca precostituzionale riguardante i predecessori dell'odierno ricorrente.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Tale atto, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* perché a quel tempo l'acquisizione della stessa era prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna. Inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “*nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.

In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n.555 del 1912 “*nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*”.



Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all’epoca.

Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che *“pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”*. (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora *“lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d’assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”*.

Pertanto, in forza della efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi _____ riconosciuta _____ a _____, per essere nata da madre cittadina italiana prima del 1948 e così, conseguentemente, anche a tutti i suoi discendenti.



Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che il ricorrente, per il riconoscimento della *status de quo*, abbiano adito direttamente l'autorità giudiziaria senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attenderne il relativo esito, stante l'assenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana *iure sanguinis* presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana) che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno K28.1 dell'8 aprile 1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che *“pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.”*

In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale; pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata proposizione e/o conclusione.

Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].



P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- **accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che**
[REDACTED] **è cittadino italiano;**

- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.

Si comunichi.

Caltanissetta, 22 luglio 2024

Il Giudice

Dott. Marcello Testaquatra

